

**AZIENDA U.S.L.
PESCARA**

Il giorno 12 GEN. 2016 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Claudio D'AMARIO, nominato dalla Giunta regionale con deliberazione numero 46 del 30/01/2012, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento, su proposta del Dirigente dell'Ufficio Trattamento Economico del Personale:

N. 22

OGGETTO: Approvazione regolamento interno concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento.

IL DIRETTORE GENERALE

- Letta la relazione allegata al presente provvedimento;
- **Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario ed Amministrativo;

DELIBERA

- DI APPROVARE E ADOTTARE il regolamento interno concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento ex D.P.R. n. 180/50, D.P.R. n. 895/1950 e s.m.i., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI DARE ATTO che gli effetti della presente delibera decorrono dal 01/01/2016;
- DI DARE ATTO che il presente regolamento è oggetto di pubblicazione sul sito aziendale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 al fine di garantire la massima pubblicità.

Relazione del Dirigente dell'Ufficio Trattamento Economico del Personale.

- **Visto** il D.P.R. n. 180/1950 e s.m.i. di approvazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- **Visto** il Il D.P.R. n. 895/1950 e s.m.i. di approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- **Evidenziato che** la regolamentazione degli istituti in parola trova disciplina, per gli aspetti operativi, nelle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 1 del 17/01/2011, n. 30 del 20/11/2011, n. 38 del 21/12/2012 e n. 2 del 15/01/2015;
- **Premesso che** le ravviate esigenze di uniformità, trasparenza, omogeneità di comportamento, e rivisitazione delle attuali fasi procedurali hanno reso necessario l'emanazione di un regolamento contenente istruzioni operative in materia di cessione del quinto e delegazione di pagamento;
- **Rilevato che** l'AUSL di Pescara intende dar corso alle delegazioni di pagamento mediante la stipula di apposite convenzioni a titolo oneroso con gli Istituti Finanziari e le Società di Assicurazione interessati che ne facciano esplicita richiesta, escludendo pertanto i soggetti non convenzionati dalla procedura amministrativa disciplinata dal regolamento;
- **Dato atto che** l'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento pone in capo all'Amministrazione degli oneri, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e informatiche, questi dovranno essere ristorati dagli istituti delegatari per ogni delegazione attivata ed in corso nella misura prevista dalla circolare del MEF n. 1 del 17/01/2011.

PROPONE

- **DI APPROVARE E ADOTTARE** il regolamento interno concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento ex D.P.R. n. 180/50, D.P.R. n. 895/1950 e s.m.i., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI DARE ATTO** che gli effetti della presente delibera decorrono dal 01/01/2016;
- **DI DARE ATTO** che il presente regolamento è oggetto di pubblicazione sul sito aziendale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 al fine di garantire la massima pubblicità.

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Barile)





AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA



***Regolamento disciplinante le procedure
di accesso del personale dipendente
alle Cessioni del Quinto dello Stipendio
ed alle Delegazioni di pagamento***

Sommario

Art. 1 - Premessa.....	2
Art. 2 - Cessione del Quinto.....	2
ART. 3 - Cessione del Quinto: Rilascio Atto di Benestare.....	3
ART. 4 – La Delegazione Convenzionale di Pagamento.....	4
ART. 5 – Delegazioni di Pagamento inerenti a Finanziamenti.....	5
ART. 6 – Delegazione di Pagamento: Rilascio Atto di Benestare	7
ART. 7 – Piccolo Prestito e Prestito Pluriennale Diretto.....	7

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso all'istituto giuridico della Cessione del quinto dello stipendio e della delegazione convenzionale di pagamento disciplinati dal DPR 180/1950, DPR 895/1950 e s.m.i., dal Codice Civile e dalle Circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/RGS del 17/01/2011, n. 30/RGS del 20/11/2011, n. 38/RGS del 21/12/2012 e n. 2/RGS del 15/01/2015. Al fine di assicurare uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento, garantendo che l'accesso alle forme di finanziamento avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, con il presente regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di cessioni del quinto dello stipendio e di delegazioni di pagamento effettuate dai dipendenti dell'ASL di Pescara in favore degli Istituti e delle Società esercenti il credito e delle Società di Assicurazione.
2. Il personale dipendente della ASL di Pescara per ottenere prestazioni creditizie può avvalersi degli Istituti della Cessione del quinto, della Delegazione di pagamento e dei prestiti Inps/Ex Inpdap – Piccolo Prestito e Prestito Pluriennale Diretto.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le domande pervenute successivamente al 01 Gennaio 2016.

Art. 2 - Cessione del Quinto

1. A norma dell'art. 52 del Dpr 180/1950, i dipendenti dell'ASL di Pescara assunti in servizio a tempo indeterminato possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio fino ad un quinto del suo ammontare, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, per periodi non superiori a 10 (dieci) anni. I dipendenti assunti a tempo determinato hanno la possibilità di accedere alla cessione del quinto la cui durata non sia eccedente rispetto al periodo di tempo di durata del contratto di lavoro in corso. Sono invece esclusi i soggetti con cui l'ASL di Pescara ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
2. Nell'ipotesi in cui il dipendente abbia maturato un'anzianità di servizio tale per cui – secondo la normativa vigente – può conseguire il diritto al collocamento di quiescenza entro un periodo inferiore ai dieci anni, non può contrarre il prestito che richieda la cessione di quote mensili dello stipendio in numero superiore rispetto ai mesi residui per il collocamento a riposo. Con la cessazione del rapporto di lavoro per effetto del riconoscimento del trattamento di quiescenza, l'Azienda provvederà ad informare l'ente di previdenza dell'esistenza di un contratto di cessione in corso di scomputo.
3. Il dipendente che intende accedere all'istituto della Cessione del quinto può avviare la procedura inoltrando, alla UOC Trattamento Economico del Personale, la richiesta di Certificato di Stipendio o personalmente, utilizzando apposita modulistica Aziendale con documento di riconoscimento

allegato, oppure sottoscrivendo apposita delega agli Istituti Finanziari. La suddetta richiesta deve pervenire all'Ufficio Protocollo con consegna a mani o con raccomandata a/r o a mezzo pec. A ricevimento dell'Istanza del dipendente l'Azienda provvede a rilasciare numero 2 originali di certificazione stipendiale, redatti su apposito modello aziendale, contenenti l'attestazione del trattamento economico del dipendente stesso, l'indicazione della data di assunzione e delle eventuali trattenute che gravano sugli emolumenti, entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta. Il certificato di stipendio ha una validità di 60 giorni dalla data del rilascio e entro tale periodo non verrà rilasciato altro certificato di stipendio a meno che, nel frattempo, non si siano verificate modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tale da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.

4. Una nuova cessione del quinto può essere contratta, estinguendo la precedente, quando siano decorsi almeno due anni dall'inizio della cessione quinquennale e quattro anni per la cessione decennale. Nel caso la cessione venga invece estinta anticipatamente, non può esserne contratta una nuova prima che sia trascorso almeno un anno dalla data dell'anticipata estinzione. Inoltre la cessione quinquennale può essere rinegoziata, anche prima che siano trascorsi due anni dal suo inizio, con una cessione decennale purchè questa si faccia per la prima volta e fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente.

ART. 3 - Cessione del Quinto: Rilascio Atto di Benestare

1. Il contratto di cessione del quinto intervenuto tra il dipendente e la società finanziaria, unitamente alle polizze assicurative obbligatorie, deve essere notificato all'ASL di Pescara dalla finanziaria stessa. Previo espletamento delle attività necessarie a verificare il rispetto della normativa in materia di cessioni e di rinnovo delle stesse l'Amministrazione provvede alla compilazione dell'atto di benestare o al diniego dello stesso in caso di riscontrata carenza delle condizioni di legge. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla notifica del contratto stesso. A seguito del rilascio di nr. 1 originale dell'atto di benestare e di notifica dello stesso da parte dell'ASL di Pescara alla società cessionaria, a mezzo raccomandata o pec, si procederà a dare corso alla cessione stessa operando la trattenuta mensile sulla retribuzione del dipendente cedente per tutta la durata prevista nel contratto.
2. Nel caso il dipendente abbia invece già in corso una cessione del quinto, l'Amministrazione non può riconoscere e dare corso ad una nuova cessione se non le viene prima fornita la prova dell'avvenuta estinzione del debito della precedente cessione (notifica conteggio estintivo e copia del relativo bonifico con il numero CRO/TRN per rinnovi tra finanziarie diverse ovvero notifica della liberatoria nel caso di rinnovo con la medesima finanziaria). Il procedimento per il rilascio dell'atto di benestare si conclude entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta

- anticipata estinzione. Anche in questo caso la cessione verrà messa in quota al rilascio dell'atto di benessere.
3. Nel caso in cui il lavoratore abbia ceduto la quota di stipendio ammessa in favore di più società finanziarie, prevale la cessione che per prima viene notificata all'Azienda.
 4. Non vengono concesse integrazioni ai finanziamenti in corso di scomputo neanche nel caso in cui il dipendente non abbia ceduto la quota piena del quinto dello stipendio.
 5. Dell'entità delle somme mensilmente versate sarà possibile, ove richiesto, dare evidenza alla società cessionaria mediante invio telematico di apposito elenco contenente indicazione dettagliata dei dipendenti che hanno subito la ritenuta mensile e dell'importo trattenuto.
 6. Qualora, per circostanze inerenti il rapporto di servizio, lo stipendio netto dovesse subire riduzioni, le ritenute conseguenti ai contratti di finanziamento in corso avranno luogo a condizione che venga comunque assicurato al dipendente il 50% dello stipendio netto spettante in caso contrario si procederà alla riduzione proporzionale o alla non effettuazione delle ritenute derivanti dai contratti di finanziamento nel rispetto del limite sopra citato.
 7. L'ASL di Pescara provvederà a comunicare all'Istituto cessionario ogni fatto che determini riduzione, sospensione e cessazione del versamento della quota ceduta indicando, in quest'ultimo caso, se si faccia luogo al trattamento di quiescenza.

ART. 4 – La Delegazione Convenzionale di Pagamento

1. Con la delegazione di pagamento il dipendente della ASL di Pescara (delegante) incarica l'amministrazione di appartenenza (delegato) di pagare una somma di danaro, prelevandola dalle competenze spettanti in ragione del rapporto d'impiego, ad un terzo suo creditore (delegatario) che può essere un'Istituto di credito, in caso di sottoscrizione di contratto di finanziamento, o una Società di Assicurazione per contratto di assicurazione. Tale fattispecie è qualificata come "delegazione convenzionale" avvalendosi della quale il dipendente può:
 - Pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento;
 - Pagare i premi delle assicurazioni vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. La delegazione di pagamento trova la sua disciplina principale negli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile e nel D.P.R. n. 180/1950. Il secondo comma dell'art. 1269 C.C. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico; per cui l'assenso dell'Amministrazione alla delegazione convenzionale non è mai un atto dovuto, bensì volontario.

3. Presupposto essenziale della delegazione convenzionale è l'esistenza a monte di una convenzione, tra la ASL di Pescara e gli istituti interessati nella quale, tra i vari aspetti, devono essere specificati gli oneri amministrativi posti a carico degli stessi e gli obblighi delle parti.
4. In applicazione dell'art. 15 D.P.R. 180/1950 sono ammessi a stipulare apposita convenzione con l'ASL di Pescara le società esercenti il credito (con esclusione delle società di persone) iscritti nei rispettivi albi degli intermediari finanziari istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 106 TUB e le società di assicurazione legalmente autorizzate a svolgere l'attività di assicurazione, che ne facciano espressa richiesta. L'istituto della delegazione rappresenta un onere per l'Amministrazione, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali, che deve essere ristorato per ogni delega attivata ed in corso nella misura prevista nella circolare del MEF n.1 del 17/01/2011.

ART. 5 – Delegazioni di Pagamento inerenti a Finanziamenti

1. La richiesta di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento può essere presentata dai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova. Sono pertanto esclusi non solo i soggetti con cui l'ASL di Pescara ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato ma anche i dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, qualunque sia la durata del rapporto.
2. Il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni. Nell'ipotesi in cui il dipendente abbia maturato un'anzianità di servizio tale per cui – secondo la normativa vigente – può conseguire il diritto al collocamento di quiescenza entro un periodo inferiore ai dieci anni, non si può contrarre il prestito che richieda la cessione di quote mensili dello stipendio in numero superiore rispetto ai mesi residui per il collocamento a riposo.
3. Il dipendente che intende accedere all'istituto della delegazione di pagamento può avviare la procedura inoltrando, alla UOC Trattamento Economico del Personale, la richiesta di Certificato di Stipendio o personalmente, utilizzando apposita modulistica Aziendale con documento di riconoscimento allegato, oppure sottoscrivendo apposita delega agli Istituti Finanziari convenzionati. La suddetta richiesta deve essere pervenire all'Ufficio Protocollo consegnandola a mani o a mezzo raccomandata a/r o pec. A ricevimento dell'Istanza del dipendente l'Azienda provvede a rilasciare la certificazione stipendiale, predisposta su apposito modello aziendale in numero 2 originali, contenente l'attestazione del trattamento economico del dipendente stesso, l'indicazione della data di assunzione e delle eventuali trattenute che gravano sugli emolumenti, entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta. Il certificato di stipendio ha una validità di 60 giorni dalla data del rilascio ed entro tale periodo non verrà rilasciato altro certificato di stipendio a meno che, nel frattempo, non si siano verificate modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tale da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.

4. Una nuova delegazione di pagamento può essere contratta, estinguendo la precedente, quando siano decorsi almeno due anni dall'inizio della delegazione quinquennale e quattro anni per la delega decennale. Nel diverso caso dell'estinzione anticipata invece non può esserne contratta una nuova prima che sia trascorso almeno un anno dalla data dell'anticipata estinzione. Inoltre la delegazione di pagamento quinquennale può essere rinegoziata, anche prima che siano trascorsi due anni dal suo inizio, con una delega decennale purché questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente, e sempre che non preesista già una cessione del quinto decennale.
5. La delegazione di pagamento può essere assentita entro i limiti di cedibilità del quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio e di incentivazione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. In caso di concorso della delegazione di pagamento con la cessione del quinto dello stipendio e/o con altre delegazioni di pagamento (es. premi per polizze assicurative) e/o con altre delegazioni legali (es. ritenute sindacali, pagamento del prezzo di acquisto e di affitto di alloggi di edilizia economica popolare, ecc.) e/o con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (es. riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso) il totale delle somme trattenute non può comunque superare il 40% dello stipendio al netto delle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
6. Di norma, la delegazione di pagamento si aggiunge ad una cessione del quinto già in corso; nel diverso caso in cui invece, successivamente all'autorizzazione di una delegazione di pagamento, il dipendente faccia pervenire all'azienda un contratto di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio e/o altra disposizione che comporti una ritenuta stipendiale queste verranno autorizzate solo qualora la somma delle ritenute volontarie del dipendente, a qualsiasi titolo effettuate, non superino il 40% dello stipendio netto.
7. Qualora sopraggiunga un pignoramento presso terzi (ovvero di pagamento di assegni alimentari e/o mantenimento al figlio o al coniuge, ecc) su uno stipendio già gravato da ritenute, per cessione e delega, che ne comporti la riduzione oltre il limite consentito dalla legge (50%) la ASL di Pescara, al fine di poter dar corso all'ordine del Giudice, provvederà a ridurre proporzionalmente o a sospendere la trattenuta operata per la delegazione convenzionale di pagamento, atteso che, la citata delegazione, avendo natura pattizia e volontaria, non può vanificare, neppure parzialmente, un provvedimento giurisdizionale.
8. Nel caso di coesistenza di una cessione del quinto e di un pignoramento in essere non si può dar corso ad una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento, pure se la misura massima delle trattenute consentite dalla legge non è stata raggiunta.
9. Se sono attive contemporanee trattenute per la cessione del quinto dello stipendio e del piccolo prestito non è possibile assentire anche ad una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento.

ART. 6 – Delegazione di Pagamento: Rilascio Atto di Benestare

1. Il contratto di delegazione di pagamento intervenuto tra il dipendente e la società finanziaria, unitamente alle polizze assicurative obbligatorie, deve essere notificato all'ASL di Pescara dalla delegataria stessa. Previo espletamento delle attività necessarie a verificare il rispetto della normativa in materia di deleghe di pagamento e di rinnovo delle stesse, l'Amministrazione provvede alla compilazione dell'atto di benestare o al diniego dello stesso in caso di riscontrata carenza delle condizioni di legge. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla notifica del contratto stesso. L'atto di benestare, debitamente firmato per accettazione dal delegato verrà o consegnato personalmente al referente della società delegataria individuato nella convenzione oppure, ove richiesto, inoltrata a mezzo pec. Si procederà poi a dare corso alla delega stessa operando la trattenuta mensile sulla retribuzione del dipendente delegante entro il mese successivo a quello in cui la società delegataria ha fornito la prova dell'avvenuta somministrazione del finanziamento in favore del dipendente e per tutta la durata prevista nel contratto.
2. Nel caso il dipendente abbia invece già in corso una delegazione di pagamento, l'Amministrazione non può riconoscere e dare corso ad una nuova delega se non le viene fornita la prova dell'avvenuta estinzione del debito della precedente (notifica conteggio estintivo e copia del relativo bonifico con il numero CRO/TRN per rinnovi tra finanziarie diverse ovvero notifica della liberatoria nel caso di rinnovo con la stessa finanziaria). Il procedimento per il rilascio dell'atto di benestare è di 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta anticipata estinzione.
3. Dell'entità delle somme mensilmente versate sarà possibile, ove richiesto, dare evidenza alla società delegataria mediante invio telematico di apposito elenco contenente indicazione dettagliata dei dipendenti che hanno subito la ritenuta mensile e dell'importo trattenuto.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, l'Amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti al delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta. Comunque l'ASL di Pescara provvederà a comunicare all'Istituto delegatario ogni fatto che determini la riduzione, la sospensione o la cessazione del versamento della quota delegata.

ART. 7 – Piccolo Prestito e Prestito Pluriennale Diretto

1. Il Piccolo Prestito e Prestito Pluriennale Diretto sono erogati dall'Inps/Gestione ex Inpdap e sono disciplinati da appositi regolamenti emanati dall'Inps stesso e consultabili rispettivamente su:
 - <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8590>

- <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8591>.
2. Qualora il dipendente volesse richiedere uno di questi due prestiti è necessario che si rechi personalmente presso la UOC Trattamento Economico del Personale per compilare l'apposita domanda. La ASL di Pescara poi provvederà ad inoltrarla all'Inps - Gestione ex Inpdap mediante l'inserimento della stessa sul portale dell'Istituto. La trattenuta mensile relativa al prestito richiesto verrà attivata successivamente alla somministrazione, da parte dell'Inps - Gestione ex Inpdap, della somma richiesta dal dipendente con decorrenza, importo rata e durata indicati dall'Istituto stesso.

Allegato B - Originale

Il Direttore della U.O. proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento e domanda, ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con Deliberazione n. 705/2012, all'ufficio U.O. Servizio Economico Finanziario ai fini dell'imputazione nelle pertinenti voci di conto.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
TRATTAMENTO ECONOMICO
(Dr. Giuseppe Barile)**



Pescara,

Si attesta la corretta imputazione contabile alle voci di conto del bilancio aziendale.

IL DIRIGENTE


Ai sensi del D. Lgs. 502/1992 e successivamente modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole:

non favorevole per le seguenti motivazioni:


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Domenico Carano)**

favorevole:



non favorevole per le seguenti motivazioni:

**IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Lucia Romandini)**



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Claudio D'Amario

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Azienda USL Pescara in data _____ ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi

13 GEN. 2016

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'Albo on line dell'Ausl di Pescara;
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

UOC Trattamento Economico

per conoscenza a:

alla Giunta Regionale in data _____ con nota prot. n. _____

alla Conferenza dei Sindaci in data _____ con nota prot. n. _____

inviata al Collegio Sindacale in data _____ prot. n. _____

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
IL FUNZIONARIO

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Responsabile Affari Generali
(dott. Fabrizio Veri)